REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 388/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, limitatamente a quantitativi da determinare in base alle regioni di destinazione in causa e, separatamente, secondo la loro provenienza ; che detti quantitativi devono essere determinati in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio ;

considerando che si potrà disporre di dati definitivi circa la produzione complessiva del dipartimento francese della Riunione della campagna di commercializzazione 1993-94 soltanto verso la fine del gennaio 1994 ; che, di conseguenza, è opportuno prevedere, in una prima fase, una ripartizione dei quantitativi sufficiente da permettere l'approvvigionamento delle raffinerie considerate nel periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994 ;

considerando che il quantitativo di zucchero greggio del dipartimento francese della Riunione disponibile per la raffinazione nelle raffinerie francesi durante il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1993 risulta leggermente superiore a quello fissato dal regolamento (CEE) n. 388/93 della Commissione (4) ; che occorre pertanto modificarlo di conseguenza ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1730/92 (5) e (CEE) n. 388/93 della Commissione hanno stabilito i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per la campagna di commercializzazione 1992-93, che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/68 ; che non è stato possibile raffinare in tempo tutti questi quantitativi ma, dato che vanno considerati come scorte, essi possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1993-94 ; che occorre disporre l'applicazione dell'aiuto alla raffinazione a tali quantitativi imputandoli ai quantitativi stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/92 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 388/93 per la campagna di commercializzazione 1992-93 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 388/93 viene sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Ai quantitativi di zucchero greggio che fanno parte dei quantitativi contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/92 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 388/93, raffinati a decorrere dal 1° luglio 1993, si applica l'aiuto alla raffinazione in vigore nella campagna di commercializzazione 1993-94 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. Detti quantitativi raffinati sono imputati ai quantitativi stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/92 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 388/93, per la campagna di commercializzazione 1992-93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 5.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 112.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco

(Periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994)

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	170	0	7	0
2. Guadalupa e Martinica	0	11	0	0

ALLEGATO II

« *ALLEGATO I*

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco

(Periodo dal 1° marzo 1993 al 30 giugno 1993)

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	8	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	42	0	0	0 »